Codice DB1604

D.D. 27 settembre 2013, n. 425

Piano straordinario per l'occupazione - Mis II.3b) "Piu' sviluppo" "Agevolazioni a sostegno di investimenti per la qualificazione e il rafforzamento del sistema produttivo piemontese: approvazione della bozza di contratto di finanziamento tra la societa' NEXOIL Srl e Regione Piemonte.

Premesso che:

- il "Piano Straordinario per l'Occupazione" (nel seguito Piano), approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2-230 del 29 giugno 2010, prevedeva l'attivazione di una misura di aiuto (Misura II.3.b) finalizzata a supportare gli investimenti iniziali e aggiuntivi di piccole, medie e (nelle aree suscettibili di beneficiare degli aiuti a finalità regionali) grandi imprese che abbiano già una stabile presenza nella Regione;
- con D.G.R. n. 33-869 del 25 ottobre 2010, in applicazione dell'articolo 8 comma 1 e dell'art. 11 comma 1 della L.R. n. 34/2004, si è provveduto alla definizione dei contenuti della predetta misura -Mis II.3b "Più sviluppo" e delle procedure per la sua attuazione;
- con Determinazione n. 366 del 29 novembre 2010, la Direzione Attività Produttive ha approvato il Bando per l'accesso alle agevolazioni previste dalla Misura II.3 linea b), disponendo la gestione della misura a Finpiemonte S.p.A. (di seguito Finpiemonte) e definendo la copertura finanziaria della dotazione iniziale della misura, pari ad € 15000.000,00;
- con determinazione n. 406 del 23.12.2010 si è provveduto ad impegnare la somma di € 15.000.000,00 ed attualmente risulta una disponibilità residua di €. 7.842.149,00;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 31-2276 del 27 giugno 2011, la Regione Piemonte ha autorizzato Finpiemonte S.p.A., ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5 c.c. e dell'art. 11 comma 3 lettera b) del suo Statuto Sociale, a sottoscrivere il Contratto di Prestito di euro 100.000.000,00 con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) "Prestito Regione Piemonte Loan for SMEs", destinato al finanziamento a medio/lungo termine di investimenti realizzati da piccole e medie imprese operanti nel territorio della Regione Piemonte;

Considerato che:

il particolare periodo storico che attraversa l'area Euro, non consente di proporre numerose e importanti iniziative imprenditoriali, così come indicate nella precedente versione della misura approvata con determinazione n. 366 del 29 novembre 2010 sia sotto il profilo dell'importo dell'investimento minimo (6 milioni di euro) sia sotto il profilo del numero delle assunzioni minime (30 addetti).

sulla base dell'esperienza maturata nella gestione dello strumento precedente (approvato con determinazione n. 366 del 29.11.2010), si è reso necessario approvare una nuova scheda tecnica con modifiche rispetto a quella approvata con determinazione n. 366 de 29 Novembre 2010, al fine di semplificare l'iter procedurale ottimizzare le risorse disponibili e rendere maggiormente efficace il Contratto di finanziamento, soprattutto per ottenere sia un incremento delle imprese potenziali beneficiarie, sia per migliorare la competitività del territorio piemontese;

con D.G.R. n. 20 – 4949 del 28/11/2012 si è provveduto ad approvare i nuovi contenuti essenziali della predetta Misura II.3b) "Più Sviluppo" - 'Regime di aiuto per il rafforzamento del sistema produttivo piemontese';

Atteso che la dotazione finanziaria della suddetta Misura è pari a € 27.842.149,00 di cui:

- € 20.000.000,00 di risorse BEI derivanti dal contrato di prestito "Regione Piemonte Loan for SME's"; e che tali somme verranno utilizzate sotto forma di finanziamento agevolato;
- € 7.842.149,00 di risorse regionali, derivanti dalle economie della precedente Misura II.3b Più Sviluppo Piano Straordinario per l'Occupazione (Imp. n. 6366/2010 assunto con determina n. 406/2010) che verranno utilizzate nel seguente modo:

- o per € 2.000.000,00 per l'erogazione di contributi afondo perduto;
- o per € 5.842.149,00 quale fondo di riserva dedicatoalla copertura di eventuali insolvenze in capo alle PMI finanziate con provvista BEI, autorizzando a tal fine Finpiemonte S.p.A. all'utilizzo dei fondi stessi, nonché al pagamento dei corrispettivi dovuti a Finpiemonte S.p.A. per la gestione della Misura, fermo restando quanto previsto dalla vigente Convenzione Quadro secondo cui alle spese per la gestione occorre fare fronte prioritariamente con gli interessi maturati sulle suddette economie e, solo laddove tali interessi non fossero sufficienti, con la dotazione stessa del Fondo; con determinazione n. 31 del 28/01/2013 è stata approvata la nuova scheda tecnica della Mis. II.3b "Più Sviluppo" 'Agevolazioni a sostegno di investimenti per la qualificazione e il rafforzamento del sistema produttivo piemontese';

Visto:

la domanda di accesso presentata conformemente a quanto previsto dalla scheda tecnica di misura in data 24/04/2013 dalla Soc. NEXOIL Srl con sede in Busto Arstizio Via per Fagnano, 27; che Finpiemonte Spa ha condotto l'istruttoria formale di ricevibilità della domanda presentata secondo quanto disposto dal bando e con l'ausilio del Comitato tecnico di Valutazione (di seguito Comitato); ha provveduto, inoltre ad effettuare l'istruttoria tecnico-economica e di merito dell'investimento proposto ai fini dell'ammissibilità dell'agevolazione pubblica;

che in data 28/05/2013 il comitato tecnico di valutazione ha approvato la domanda di agevolazione; vista altresì la bozza di contratto di finanziamento ed i relativi allegati 1), 2), 3) 4) predisposti da Finpiemonte Spa

Considerato che per il progetto denominato: "Forza e sviluppo della oleodinamica" presentato dalla NEXOIL Srl con sede in Busto Arstizio Via per Fagnano, 27 nell'ambito del contratto "Più Sviluppo" si propone una agevolazione complessiva pari ad € 1.678.600,00 a fronte di un investimento ammissibile pari ad € 2.200.000,00;

Considerato che l'agevolazione pari ad € 1.678.60000, risulta così ripartita:

- 1) finanziamento quota fondi BEI pari ad € 1.540000,00;
- 2) contributo a fondo perduto (9% quota fondi BEI) pari ad € 138.600,00

Ritenuto necessario approvare lo schema di convenzione del contratto di finanziamento per la realizzazione del progetto di cui sopra da realizzarsi negli anni 2013/2015

IL DIRETTORE

Visti:

l'art. 95 2° comma dello Statuto;

l'art. 17 della l.r. n. 23/2008;

la l.r. n. 34/04;

la l.r. n. 7/2001;

la D.G.R. n. 2-230 del 29 giugno 2010

la D.G.R. n. 33-869 del 25 ottobre 2010

la D.G.R. n. 20 – 4949 del 28/11/2012

la determinazione del Responsabile della Direzione Attività Produttive n. 366 del 29.11.2010

la determinazione del Responsabile della Direzione Attività Produttive n. 406 del 23.12.2010

la l.r n. 18 del 28/12/2012

la l.r n. 19 del 28/12/2012

determina

per le motivazioni espresse in premessa che si richiamano integralmente e sostanzialmente, in attuazione del "Contratto di finanziamento" rubricato nel "Piano straordinario dell'occupazione" approvato con D.G.R. N. 2 – 230 del 29.06.2010 alla Mis. II.3 b) – Più Sviluppo, di:

- 1) prendere atto del parere positivo espresso dal comitato di valutazione;
- 2) approvare ed ammettere a finanziamento a valere sul Piano Straordinario per l'Occupazione Mis II.3b) "Più Sviluppo" "Contratto di *Più Sviluppo*" il progetto denominato: "Forza e sviluppo

della oleodinamica" per un importo complessivo ammissibile di 2.200.000,00 euro mediante una agevolazione pari ad € 1.678.600,00 così suddivisa:

- a) finanziamento quota fondi BEI pari ad € 1.540.000,00;
- b) contributo a fondo perduto (9% quota fondi BEI) pari ad € 138.600,00;
- a favore della società NEXOIL Srl con sede in Busto Arstizio Via per Fognano, 27;
- 3) approvare lo schema di contratto di finanziamento allegato A) ed i relativi allegati 1), 2), 3), 4) che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, finalizzato a regolare i rapporti tra la Società NEXOIL Srl e Regione Piemonte;
- 4) subordinare la concessione del contributo come sopra determinato alla stipula del contratto di finanziamento da parte di tutti i contraenti;
- 5) trasmettere il presente provvedimento ai soggetti coinvolti nella stipula del Contratto;
- 6) procedere alla stipula del predetto Contratto;
- 7) dare atto che all'onere di € 1.678.600,00 si farà fronte mediante:
- a) un finanziamento quota fondi BEI pari ad € 1.540.000,00 derivanti dal contratto di prestito "Regione Piemonte Loan for SME's";
- b) un contributo a fondo perduto (9% quota fondi BEI) pari ad € 138.600,00; con le risorse regionali, derivanti dalle economie della precedente Misura II.3b) "Più Sviluppo" Piano Straordinario per l'Occupazione (Imp. N. 6366/2010 assunto con determina n. 406/2010);
- 8) demandare a Finpiemonte Spa l'erogazione dei contributi al beneficiario secondo le condizioni, i tempi e i tempi e i modi stabiliti nel Contratto;

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Direttore Regionale Giuseppe Benedetto

Allegato

PIU SVILUPPO – Misura II.3)B

Allegato 1 – Descrizione del progetto

SOCIETÀ: NEXOIL SRL

Costo progetto richiesto: € 2.200.000,00

Costo ammesso: € 2.200.000,00

Agevolazione:

Finanziamento - quota fondi BEI: € 1.540.000,00Finanziamento - quota bancaria: € 660.000,00Contributo ammesso (8% fondi BEI): € 138.600,00

Contributo a fondo perduto: € 138.600,00

Titolo progetto: Forza e sviluppo dell'oleodinamica

Descrizione del Progetto (sintesi max 15 righe)

Il progetto si articola su tre fasi:

- Sviluppo capacità produttiva
- Internalizzazione dei processi produttivi attualmente svolti presso terzi
- Allargamento della gamma di offerta di prodotti

Per la realizzazione delle prime due fasi sarà necessario l'ammodernamento dello stabile attuale oltre all'acquisti di macchinari ed attrezzature idonee.

Per la fase 3 è prevista la realizzazione di nuovi prodotti alcuni molto innovativi, come la realizzazione di un cilindro aria-olio, progettazione di un cilindro oleodinamico in kit assemblabile dal cliente ed in ultimo anche l'avvio di una produzione di cilindri saldati. Il progetto prevede infine un aumento della forza lavoro quantificata in 18 unità.

Allegato 2 - Contratto Più Sviluppo

Mesi	1	2		3	4	5	6	7	. 8	9	10	11	12	13	14	15	36	17	18	19	20	21	22	23	24	
(Seamane la caselle com sina X)	×														×		×									
Numero ULA Mensile (numero di ULA inserite in clascus mese)	11		T											- T	2		5									
Numero ULA Semestralie							11						0						7							0
Numero ULA Progetto							-	-												-						
				1.Semestre		1				_	II Semestre					III Sen	nestre	-				IVS	emestre	-		Spesa Complessiva per categoria
Macrocategoria (nella riga priga di cissoune macroarea indicare il tatale)	Dodicare 8 detta	ne Attività glo per singola aesa)	vee	alità di Reperi delle Risorse singula voce di s			er singola I spesa	(Indicare II detta	ne Attività glo per singula voi pesa)	delle	l Reperimento Risorse a voce di spesa)	Importo per si voce di spe		(indicare il dettag	ne Attività So per singola voe peca)	delle	i Reperimento Risorse voce di spesa)	importo per voce di s		Omélicare il dettag	me Attività (To per singola vo pesa)	dell	Si Reperimento e Risorse a voce di spesa)		per singola di spesa	
Acquisto o costruzione di immobili da destinare all'attività produttiva/di ricerca																										
Fotale A							0	The same			10000	0	netiel.					0							0	
Suolo atlendale e sue sistemationi - escluse bonifiche - indagini geognostiche e refative spese di progettazione - max 10%																										
Fotale B	4000					1	0					0		100				0							0	
Opere murarie e assimilate	interventi di :	riqualificazion		finanziamneto		200	.000																			
Totale C	1 1 - 1					20	1000			100		0						0							0	200.00
infrastrutture specifiche axiendali							-	magazzino	automatizzato	finan	ziamento	80.000		giva	ponte ponte andera	financ	riamento riamento	3500 7000 3500	0	sistema (mba)	ballaggio air llaggio instapak elevatore	finar	ciamento ciamento ciamento		1000	
Totale D							0					80000						12000	00						0000	240.00
								tornip enc attrezzatura to	nia enc		ulamento glamento	160.00 19.00			nastro imet Raudo cilindri avvitatura	finanziamento finanziamento finanziamento finanziamento		20.50 70.00 40.00 3000	0	linea robottizzat	ta cilinföri saldat	fina	uriamento	1.0	IS.000	
Macchinari, impianti, attrezzature														accessori per fre tornio parallele accessori per to		finargiamento finargiamento finargiamento		450 5000 2500	0							
Totale E							0		odeck		ziamento	179,000 36000			uifold		Samento	230.00		alk impirati	cleodinamici		ujamenti		85.000 5000	1,494,00
Software e programmi informatici specifici e dedicati alla attività produttiva e/o di ricerca								201	OUT TO SERVICE STATE OF THE SE	teran		3000				then		3100		sh controllo ge	stione e gestion		sziamenti		10000	
otale F							0			1		36000		- 11				1500	0			1		21	5000	266.00
pese complessive per semestre							1000					295000						36500	00					13	40000	

Contratto di Finanziamento

Piano straordinario per l'occupazione Misura II.3B) – Più Sviluppo
L.R. 34/2004 – Programma 2006-2010 per le Attività Produttive - Asse 5, Misura ST 2
Agevolazioni a sostegno di investimenti per la qualificazione e il rafforzamento del
sistema produttivo piemontese mediante l'utilizzo di fondi BEI

BOZZA

Regole per la rendicontazione del programma di investimento

Ammissibilità delle spese

Retroattività

Tutte le spese sostenute dall'azienda devono avere data successiva a quella di **presentazione** della domanda di agevolazione.

Tipologia di spesa

Con riferimento alle spese di cui al punto 6.1 del bando, la spesa relativa all'acquisto di un **immobile** esistente e già agevolato è ammissibile purché siano già trascorsi, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, dieci anni dalla data di ultimazione del precedente programma agevolato; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime; a tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

I costi per le bonifiche degli immobili non sono ammissibili.

Le spese di cui al punto 6.5, la cui installazione non è prevista presso le unità produttive interessate dal programma medesimo bensì **presso altre unità** della stessa impresa o di altre dello stesso gruppo o di terzi, non possono essere ammesse alle agevolazioni.

Sono ammessi **beni usati** acquisiti da terzi a prezzi di mercato; tali beni sono ammissibili solo se, in sede di istruttoria, è stata prodotta una perizia giurata, redatta da professionista abilitato e nel limite dell'ammontare asseverato.

Le spese di cui al punto 6.6 del bando, al fine di essere considerate ammissibili, devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:

- a) essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento/centro di ricerca per la cui realizzazione l'impresa riceve l'aiuto;
- b) essere considerati ammortizzabili;

- c) essere acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che l'acquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo¹, sul venditore o viceversa;
- d) devono figurare all'attivo dell'impresa e restare nello stabilimento/centro di ricerca per la cui realizzazione l'impresa ha ricevuto l'aiuto per un periodo di almeno 5 anni, salva la sostituzione per obsolescenza.

Le spese relative all'acquisto di beni, brevetti o licenze e consulenze **da uno o più soci** dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, non sono ammissibili.

Le spese relative ai **programmi informatici** sono agevolabili limitatamente ai programmi informatici destinati alla progettazione o alla gestione del ciclo produttivo; tra le suddette spese sono incluse altresì quelle relative ai servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche. Si precisa, altresì, che le spese relative al software a bordo macchina, indispensabile al funzionamento di una macchina o di un impianto, non rientrano tra le suddette spese ma sono da considerare in uno con la spesa relativa alla macchina governata dal software medesimo.

Le spese relative all'acquisto di **beni in valuta** diversa dall'Euro possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato sulla "bolletta doganale d'importazione".

Non sono ammesse le spese per **mezzi di trasporto** targati per la circolazione su strada ad esclusione dei mezzi di cantiere autorizzati alla circolazione con targa gialla, le spese notarili e le spese di pura sostituzione e, comunque, tutte le spese non capitalizzate ad eccezione delle spese di progettazione per la realizzazione di opere murarie di cui al punto 3 del bando, e delle spese di installazione, di montaggio e di posa in opera; non sono altresì ammissibili le spese relative a **imposte e tasse**, fatta eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi e, in quanto tali, capitalizzati, e le spese di trasporto.

Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni (lease back) né tramite locazione finanziaria (leasing).

I pagamenti dei titoli di spesa <u>non possono essere regolati per contanti,</u> né con permute e/o compensazioni, pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni.

La realizzazione del programma da agevolare o di una parte dello stesso può essere commissionata con la modalità del cosiddetto "contratto chiavi in mano", fermo restando che non sono ammissibili prestazioni derivanti da attività di intermediazione commerciale e/o assistenza ad appalti.

Le forniture che intervengono attraverso contratti "chiavi in mano" devono consentire di individuare i reali costi delle singole immobilizzazioni ed in particolare di quelle tipologicamente ammissibili alle agevolazioni depurati dalle componenti di costo di per sé non ammissibili. Pertanto, ai fini del

¹

[□] Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1)

riconoscimento di ammissibilità delle spese, tali contratti di fornitura potranno essere utilmente considerati alle seguenti ulteriori condizioni:

- al contratto di fornitura "chiavi in mano" dovrà essere allegato, formandone parte integrante, il prospetto dettagliato di tutte le distinte acquisizioni, da individuare singolarmente e raggruppare secondo le note categorie di spesa (progettazione e studi, suolo, opere murarie e assimilate, macchinari impianti e attrezzature), con individuazione dei costi e del fornitore per ciascuna singola voce di spesa;
- il general contractor dovrà impegnarsi a fornire, per il tramite dell'impresa beneficiaria ed a semplice richiesta di quest'ultima, o di Finpiemonte, ogni informazione riguardante le forniture dei beni e dei servizi che lo stesso general contractor acquisisce in relazione alla commessa affidatagli, ed in particolare il nominativo dei suoi fornitori ed i titoli di spesa che questi emettono nei suoi confronti utili a comprovare la natura delle forniture ed il loro costo; tale impegno dovrà essere esplicitamente riportato nel contratto. La mancata ottemperanza determina l'automatica decadenza dai benefici di tutte le prestazioni, di qualsiasi natura, oggetto del contratto;
- possono essere oggetto di agevolazione i soli contratti "chiavi in mano" il cui general contractor abbia stabile organizzazione (modello di convenzione OCSE-articolo 5) in Italia ove dovrà essere custodita e reperita la predetta documentazione di spesa anche ai fini dei controlli previsti dal decreto attuativo e dalla presente circolare.

L'impresa che intenda fare ricorso a tale particolare modalità di acquisizione dei beni da agevolare è tenuta a darne informazione nel piano descrittivo ovvero, avendo maturato la decisione in corso d'opera e rappresentando tale modalità una vera e propria variazione sostanziale del programma, a darne tempestiva comunicazione a Finpiemonte illustrandone le ragioni. Quest'ultimo valuta, tra l'altro, la comprovata, specifica esperienza progettuale e tecnica nel settore da parte del soggetto cui l'impresa istante intende affidare la realizzazione del contratto "chiavi in mano", con particolare riferimento all'avvenuta progettazione e realizzazione di altri impianti similari da parte dello stesso; a tal fine l'impresa istante è tenuta a fornire tutti gli elementi necessari. Finpiemonte, sulla base di tali elementi e di eventuali ulteriori chiarimenti richiesti all'impresa, formula il proprio motivato parere circa l'ammissibilità di tale modalità e della conseguente agevolabilità dell'intero programma ovvero, a seconda dei casi, dei beni interessati.

1. Rendicontazione parziale e finale

Di norma, entro 30 giorni successivi dalla data di ultimazione del programma, l'azienda deve comunicare a Finpiemonte l'avvenuto completamento dell'investimento e la data stessa di ultimazione.

L'investimento deve essere realizzato entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento salvo che le parti, in ragione della tipologia dell'investimento, convengano un termine diverso.

L'impresa dovrà presentare obbligatoriamente una rendicontazione di spesa intermedia di un importo di spese ammissibili almeno pari al 50% del totale progetto ritenuto ammissibile, salvo diversa previsione del contratto.

La rendicontazione parziale riguarderà anche la verifica dell'andamento dell'incremento occupazionale previsto, che dovrà essere pari ad almeno il 50% dell'incremento occupazionale previsto per l'anno a regime.

In caso di valutazione positiva, sia della rendicontazione delle spese che dell'incremento occupazionale, l'azienda potrà ricevere l'erogazione di un importo pari al 50% del contributo concesso.

Al termine del progetto i beneficiari saranno tenuti a presentare la rendicontazione finale relativa al completamento dell'investimento e alla completa realizzazione dell'incremento occupazionale. Tale rendicontazione dovrà comprendere una parte tecnica (descrizione delle componenti dell'investimento realizzate, occupazione conseguita, documentazione illustrativa) e una parte economica (prospetto costi sostenuti, distinta fatture).

Entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione finale di spesa, Finpiemonte procederà alla verifica finale, anche mediante ispezione in loco.

Di norma, entro 6 mesi dalla data di ultimazione del programma che l'azienda ha comunicato, l'azienda stessa è obbligata a trasmettere a Finpiemonte la rendicontazione finale.

La rendicontazione finale può contenere solo titoli di spesa con data antecedente alla data di ultimazione e pagamenti di norma fino a 3 mesi successivi alla data di ultimazione.

Riferendosi alla realizzazione del programma, alla rendicontazione finale e alla rendicontazione parziale si considera la realizzazione degli apporti di mezzi propri, e la dimostrazione contabile degli stessi, al pari di quanto previsto nel contratto sottoscritto con la Regione Piemonte.

Eventuali variazioni relative alla titolarità del progetto o di tipo tecnico/economico dovranno essere comunicaTe tempestivamente a Finpiemonte prima di presentare la rendicontazioni parziale o totale del programma. E tali modifiche devono essere approvate da Finpiemonte, ed eventualmente dal Comitato e dalla Regione.

Per consentire, in sede di verifica della rendicontazione finale, un'agevole ed univoca individuazione fisica dei macchinari, impianti di produzione ed attrezzature maggiormente rilevanti, il legale rappresentante dell'impresa in sede di rendicontazione finale deve rendere, ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, una specifica dichiarazione corredata di apposito elenco, utilizzando lo schema fornito da Finpiemonte. I beni fisici elencati devono essere riscontrabili attraverso il numero di matricola del ben o, ove non presente, mediante l'apposizione sui beni stessi (o sul gruppo omogeneo di beni), di una specifica targhetta riportante in modo chiaro ed indelebile il numero con il quale il bene medesimo è stato trascritto nell'elenco

La documentazione da produrre per la <u>rendicontazione parziale dell'investimento</u> è costituita da quanto segue:

 Dettaglio analitico delle spese sostenute nella forma di elenco delle fatture rendicontate, numerato progressivamente e corrispondente alla numerazione apposta sulle copie delle fatture allegate, suddivise per tipologia di costi ammissibili.

- copia autentica delle fatture o delle altre documentazioni fiscalmente regolari, opportunamente numerate in modo chiaro e visibile secondo l'ordine dell'elenco allegato. In sede di approvazione della rendicontazione finale sulle fatture sarà apposto un timbro con il seguente testo "Bene agevolato con la misura II.3 Più Sviluppo – Piano Straordinario Occupazione L.R. 34/04,
- 3. Dimostrazione di avvenuto pagamento per ogni titolo di spesa,
- 4. (per le grandi imprese) copia della documentazione utile a comprovare il requisito di nuova fabbricazione,
- 5. Copia delle contabili bancarie o amministrative relative all'apporto di mezzi propri, ove previsto dal contratto
- 6. Eventuale documentazione correlata da condizioni particolari contenute nel Contratto o precedentemente richiesta da Finpiemonte;
- 7. Copia del libro cespiti (o estratto) con evidenza dei beni agevolati

La documentazione da produrre per la <u>rendicontazione parziale dell'incremento</u> occupazionale è costituita da quanto seque:

- copia del libro unico del lavoro
- copia della comunicazione obbligatoria riguardante l'avvenuta assunzione della persona oggetto dell'inserimento lavorativo (UNILAV).

La documentazione da produrre per la <u>rendicontazione finale</u> è costituita, oltre da quanto sopra elencato per la rendicontazione parziale (sia con riferimento all'incremento occupazionale che alla parte economica delle spese sostenute), anche da una relazione tecnica del programma di investimenti realizzato (descrizione delle componenti dell'investimento realizzate, occupazione conseguita, documentazione illustrativa).

2. Erogazione del contributo

Il contributo a fondo perduto sarà corrisposto, in due tranche (50% e saldo) a seguito della valutazione positiva delle rendicontazioni di spesa e della verifica della realizzazione dell'incremento occupazionale.

In ogni caso l'erogazione del contributo (sia per il 50% che per il saldo) potrà avvenire solo se l'azienda risulterà in regola con il rimborso del finanziamento secondo il piano di ammortamento previsto.

A fronte di riduzioni degli investimenti rispetto a quelli ammessi a contributo, Finpiemonte:

- procede alla riduzione proporzionale del contributo e, laddove necessario, del finanziamento:
- procede alla revoca dell'agevolazione concessa, se la riduzione di spesa compromette l'effettiva realizzazione del progetto o ne altera in misura sostanziale i contenuti o gli effetti;

 procede alla revoca totale dell'agevolazione se il progetto, sia in termini di investimenti ammissibili che di incremento occupazionale, scende al di sotto delle soglie previste dall'articolo 5 del bando.

3. Monitoraggi

Al fine del monitoraggio dei vincoli contrattuali e indipendentemente dalle rendicontazioni di spesa per stato avanzamento e dalle erogazioni effettuate, Finpiemonte verifica lo stato di avanzamento dell'investimento in termini fisici e di ricaduta occupazionale, lo stato di salute dell'azienda, il rispetto delle normative e di tutti i vincoli previsti nel contratto.

Al fine di effettuare questi controlli, l'azienda invia una relazione annuale a Finpiemonte, per i 7 anni successivi alla firma del contratto.

A seguito di tali relazioni, Finpiemonte effettua altresì una visita ispettiva in loco.

Le relazioni e i monitoraggi annuali sono finalizzati a verificare:

- 1) In qualunque momento la veridicità delle informazioni fornite precedentemente dall'azienda
- 2) Il rispetto dell'indicatore occupazionale, nell'anno a regime
- 3) Il rispetto dell'indicatore occupazionale nei 2 anni successivi a quello a regime
- 4) Lo stato di salute dell'impresa
- 5) Il mantenimento di tutti i requisiti previsti dal contratto nei tempi previsti dal contratto
- 6) La presenza dei beni acquistati presso le sedi oggetto dell'incentivo

Indipendentemente dalle relazioni annuali e dai sopralluoghi, e dalle rendicontazioni fornite, l'azienda deve sempre:

- I. Comunicare tempestivamente variazioni sostanziali del programma, durante la sua esecuzione
- II. Comunicare tempestivamente la data di ultimazione dell'investimento
- III. Comunicare tempestivamente l'entrata in funzione dell'impianto produttivo, quando essa sia sopraggiunta (di norma max 6 mesi dopo l'ultimazione del programma)
- IV. Comunicare e descrivere qualsiasi significativo mutamento delle condizioni di ammissibilità dell'impresa, ed in particolare il trasferimento della sede oggetto di finanziamento, l'avvio di procedure concorsuali in capo all'azienda, l'alienazione di beni agevolati, ecc.

Nelle relazioni annuali, ai fini della dimostrazione dei diversi vincoli da rispettare nei periodi in cui essi vanno rispettati, l'azienda deve produrre:

- a) Copia del Libro Unico del Lavoro (istituito con gli articoli 39 e 40 del decreto-legge n. 112/2008 - convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133), con eventuale oscuramento dell'identità delle persone iscritte
- b) Copia dell'ultimo bilancio depositato
- c) Dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 relativamente alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità dell'impresa, ed in particolare alla permanenza della sede oggetto di finanziamento nel territorio

piemontese, all'assenza di procedure concorsuali in capo all'azienda, alla non alienazione di beni agevolati, ecc.

4. Ispezioni e controlli

Finpiemonte, di propria iniziativa o su indicazione degli organi della Regione, può effettuare controlli anche presso il beneficiario allo scopo di verificare:

- lo stato di attuazione delle iniziative finanziate;
- il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa, dal bando e dal contratto di finanziamento;
- la veridicità delle dichiarazioni e informazioni rilasciate dall'impresa.

In ogni caso, sono effettuate verifiche in loco a conclusione dell'investimento e, successivamente, per verificare l'effettivo conseguimento dell'ammontare di occupazione previsto in Contratto.

ALLEGATO 4 - Clausole e informativa BEI

La società NEXOIL SRL, in virtù della concessione di un finanziamento erogato in parte con risorse BEI, per la realizzazione di un progetto di investimento (Progetto), il tutto come disciplinato nel Contratto, si impegna a:

- (a) realizzare integralmente il Progetto conformemente alle previsioni;
- (b) destinare la somma oggetto del finanziamento esclusivamente alla realizzazione del Progetto;
- (c) consentire alle persone designate dalla Regione Piemonte e/o dalla BEI di effettuare visite ed ispezioni dei luoghi, impianti e lavori compresi nel Progetto, nonché tutte le verifiche che esse riterranno opportune, agevolando il loro compito;
- (d) acquistare attrezzature, appaltare servizi nonché commissionare lavori per il Progetto: (a) conformemente al diritto UE in generale e in particolare alle Direttive UE rilevanti in materia; e:
 (b) qualora invece non vi si applichino, secondo procedure di appalto che rispettino in maniera soddisfacente per la BEI criteri di economicità ed efficienza;
- (e) eseguire i lavori necessari alla realizzazione del Progetto in conformità alla Normativa Ambientale, nonché ad ottenere le autorizzazioni a tal fine necessarie dalle relative autorità competenti. Ogni beneficiario finale, inoltre, si obbligherà a fornire direttamente a Finpiemonte, su richiesta di quest'ultima, la documentazione rilasciata dalle autorità competenti comprovante la summenzionata conformità, che Finpiemonte provvederà a trasmettere alla BEI, su richiesta di quest'ultima. A tal fine, il termine "Ambiente" indica i seguenti elementi, nella misura in cui influenzano la salute umana e il benessere sociale: (a) la fauna e la flora; (b) il suolo, l'acqua, l'aria, il clima ed il paesaggio; nonché (c) il patrimonio culturale e l'ambiente in quanto creazione ed opera dell'uomo, ed include altresì, a titolo esemplificativo, le questioni sanitarie e di sicurezza a livello lavorativo e della comunità e le condizioni di lavoro. Il termine Normativa Ambientale indica: (a)diritto, norme e principi dell'UE; (b) leggi e regolamenti della Repubblica Italiana; e (c)trattati internazionali applicabili, il cui obiettivo principale sia la conservazione, la protezione o il miglioramento dell'Ambiente. Il termine "Autorizzazione Ambientale" indica qualsiasi permesso, licenza, autorizzazione, consenso o altro tipo di approvazione richiesta dalla Normativa Ambientale;
- (f) garantire la copertura assicurativa di tutte le opere e di tutti i beni costituenti il Progetto presso compagnie assicurative primarie conformemente alle relative pratiche industriali più ampie;
- (g) non ricevere altri finanziamenti della BEI, direttamente o attraverso soggetti intermediari, con riferimento allo stesso Progetto;
- (h) assicurare la manutenzione, la riparazione, la revisione e il rinnovamento necessari per il mantenimento delle normali capacità di utilizzo di tutti gli impianti, le opere e i macchinari costituenti il Progetto;

- (i) mantenere in essere le servitù di passaggio o d'uso e tutti i permessi necessari per l'esecuzione e la gestione del Progetto;
- (j) accettare incondizionatamente ed irrevocabilmente la cessione in favore della BEI del credito vantato da Finpiemonte nei propri confronti in forza del Contratto Dipendente di finanziamento sottoscritto;

Conformemente al Contratto di prestito tra Finpiemonte e BEI, si ricorda che:

La Banca Europea per gli Investimenti (BEI) è l'istituzione finanziaria, istituita nel 1958 dal Trattato di Roma, che partecipa a fianco degli istituti finanziari al finanziamento di programmi di investimento rientranti negli obbiettivi economici fissati dall'Unione Europea. Il prestito, oggetto del presente contratto, dovrà rispettare il complesso dei criteri di ammissibilità richiesti ai fini dei finanziamenti BEI.

La società mutuataria riconosce al beneficiario del prestito una riduzione del tasso di interessi che non sarebbe altrimenti applicabile, secondo le condizioni previste dal relativo articolo del presente contratto, in assenza del finanziamento BEI.

A titolo informativo, tale riduzione, relativa, si precisa, alla parte di finanziamento erogata con fondi BEI, è stimabile, alle attuali condizioni di mercato, in almeno 20 punti base rispetto al tasso annuale applicato dalla banca cofinanziatrice per prestiti simili.

Regione Piemonte Assessorato allo Sviluppo Economico, Ricerca e Innovazione Direzione Attività produttive

Contratto di Finanziamento

Piano straordinario per l'occupazione Misura II.3B) – Più Sviluppo

Agevolazioni a sostegno di investimenti per la qualificazione e il rafforzamento del sistema produttivo piemontese mediante l'utilizzo di fondi BEI

TRA

la **Regione Piemonte**, (Codice Fiscale n. 800876760016), rappresentata dal Responsabile della direzione Attività Produttive, Dott. Giuseppe Benedetto (OMISSIS), all'uopo autorizzato e domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede regionale di Piazza Castello, 165;

Ε

la società NEXOIL SRL, P.Iva/C.F. 03175670128 con sede in Busto Arstizio Via per Fagnano n. 27, rappresentata da Bonaita Mario, (omissis);

Premesso

che la Giunta Regionale, con DGR n. 2-230 del 29 giugno 2010, ha approvato il "Piano Straordinario per l'Occupazione", articolato in quattro Assi di intervento finalizzati alla creazione di nuove opportunità di impiego attraverso una serie di azioni dirette a contenere la crisi economica che ha investito la Regione Piemonte;

che nell'ambito del "Programma 2006/2010 per le Attività Produttive" (basato sulla Legge Regionale n. 34/2004) nonché nell'ambito del predetto "Piano Straordinario per l'Occupazione" è prevista una misura di aiuto a sostegno degli investimenti iniziali di imprese, idonei a favorire lo sviluppo dell'economia regionale e del territorio di sub- aree regionali; tale misura è rubricata con la sigla ST 2 nell'ambito del "Programma per le Attività Produttive" e con la sigla II.3.B) nell'ambito del "Piano Straordinario per l'Occupazione";

che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 20-4949 del 28/11/2012, ha approvato i contenuti generali della Misura II.3B) in argomento, contestualmente individuando nella Direzione regionale alle Attività Produttive la struttura regionale responsabile della gestione di tale misura ed in Finpiemonte S.p.A. l'ente gestore della stessa e stabilendo altresì la dotazione finanziaria complessiva della misura, pari a € 20.000.000,00 fondi BEI, oltre ad € 7.842.149,00 di risorse regionali, derivanti dalle economie della precedente Misura II.3 b Più Sviluppo – Piano Straordinario per l'Occupazione – (Imp. n. 6366/2010 assunto con determina n. 406/2010);

che, con Determinazione Dirigenziale n. 31 del 28/01/2013, la Direzione Attività Produttive della Regione Piemonte ha approvato il Bando della misura in oggetto;

che con atto autenticato nelle firme dal notaio Caterina Bima di Torino in data 30 giugno 2011 rep. 117287/27922 – in esito a deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 10 giugno 2011 e autorizzazione dell'Assemblea dei soci del 28 giugno 2011 e giusta DGR n. 31-2276 del 27 giugno 2011 – Finpiemonte ha sottoscritto con la Banca Europea per gli Investimenti (di seguito BEI) il "Contratto di Prestito Regione Piemonte Loan for SME's", con il quale BEI ha concesso a Finpiemonte un prestito dell'importo di euro 100.000.000,00 (centomilioni/00), da destinare al finanziamento di progetti di Piccole e Medie imprese operanti nel territorio Piemontese, nel quadro di specifici programmi regionali;

che con atto autenticato nelle firme dal notaio Monica Tardivo di Torino in data 8 giugno 2012, in esito ad autorizzazione dell'assemblea di Finpiemonte del 18.05.2012 e giusta D.G.R. n. 2- 3872 del 16.05.2012, è stato sottoscritto l'atto modificativo del predetto Contratto di Prestito, il quale prevede che, al fine di garantire l'esatto ed integrale adempimento delle obbligazioni assunte da Finpiemonte, la stessa si obbliga a cedere irrevocabilmente *pro solvendo* in garanzia alla BEI i crediti vantati da Finpiemonte nei confronti dei beneficiari in forza dei contratti di finanziamento sottoscritti tra le banche cofinanziatrici e i beneficiari stessi;

che in data 08.06.2012 la Regione Piemonte ha rilasciato a BEI *Comfort Letter* a garanzia del predetto Contratto di prestito, giusta la predetta DGR 2-3872 del 16.05.2012;

che in virtù della L.R. 26 luglio 2007, n. 17, Finpiemonte, Società "in house" della Regione Piemonte, è il soggetto individuato per la gestione della presente misura di intervento;

che, conformemente a quanto previsto dal Bando della misura, la società NEXOIL SRL ha provveduto alla presentazione della Domanda di accesso in data 24/04/2013;

che ai fini dell'istruttoria è stata acquisita da Finpiemonte la seguente documentazione tecnica:

- copia degli ultimi due fascicoli di bilancio approvati precedenti la data di presentazione della domanda;
- copia dell'ultima situazione economica e patrimoniale;
- dettagliato progetto di investimento e relativo completo business plan aziendale, contenente le seguenti informazioni:
 - la formula imprenditoriale con indicazione del sistema competitivo (mercato, competitors, quote, etc.), del sistema di prodotto, della struttura organizzativa, del tipo di vantaggio competitivo;
 - o la mission aziendale;
 - o la pianificazione strategica ed amministrativa;
 - il piano economico e finanziario triennale, completo di budget economico e finanziario, stato patrimoniale prospettico corredato da una relazione esplicativa dei razionali delle ipotesi che stanno alla base del business plan;
 - evidenze relative ai livelli occupazionali mantenuti in Piemonte, i collegamenti di filiera con l'economia regionale, le innovazioni di particolare rilievo secondo il loro stadio di sviluppo;
- relazione tecnica dettagliata, riferita al progetto di investimento che si intende avviare ai fini dell'ottenimento dell'agevolazione, secondo lo schema pubblicato sul sito www.finpiemonte.it;
- lettera di disponibilità della banca individuata dall'impresa, secondo lo schema pubblicato sul sito www.finpiemonte.it;
- bilancio definitivo e depositato al 31/12/2012;
- · documentazione integrativa di dettaglio al business plan;
- comunicazione di variazione dell'istituto di Credito prescelto;
- positiva delibera bancaria rilasciata dalla Banca cofinanziatrice indicata dalla società.

che Finpiemonte ha condotto l'istruttoria formale di ricevibilità e ammissibilità delle domande presentate, secondo quanto disposto dal Bando e con l'ausilio del Comitato Tecnico di Valutazione (di seguito Comitato). Il Comitato ha inoltre provveduto ad effettuare l'istruttoria tecnico-economica e di merito dell'investimento proposto ai fini dell'ammissibilità dell'agevolazione pubblica;

che in data 28/05/2013 il Comitato ha approvato la domanda di agevolazione;

che in data 19/07/2013 è pervenuta a Finpiemonte la delibera bancaria della Banca cofinanziatrice CASSA DI RISPARMIO DI BRA;

che Finpiemonte, sulla base delle indicazioni e dell'istruttoria economica e di merito esperita dal Comitato, ha comunicato al soggetto beneficiario l'esito motivato della valutazione per l'intero programma di sviluppo, proponendo la bozza del presente Contratto per la realizzazione del programma da realizzarsi nei successivi 24 mesi dalla stipula del Contratto, per un importo complessivo di €2.200.000,00 Euro, per il quale l'intervento agevolativo consiste in un:

- finanziamento quota fondi BEI (70%) pari a €1.540.000,00 =
- contributo a fondo perduto (9% quota fondi BEI) pari a €138.600,00;

il progetto è co-finanziato dall'istituto di credito CASSA DI RISPARMIO DI BRA per una quota pari al 30% pari a € 660.000,00=;

che	la	Regione,	Direzione	Attività	Produttive,	ha	approvato	con	determina	n.	 de
			_ la bozza	del pres	ente Contra	tto.					

Tutto ciò premesso, visto e richiamato, con il presente Contratto si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Recepimento delle premesse e degli allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Contratto. In caso di contrasto tra quanto previsto nel presente Contratto e quanto previsto negli allegati, il primo prevale.

Articolo 2 - Oggetto del Contratto

Il presente Contratto viene stipulato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal "Piano straordinario per l'occupazione" Misura II.3B) – Più Sviluppo - L.R. 34/2004 – Asse 5, Misura ST 2, ed è finalizzato alla realizzazione di un progetto di investimento promosso dalla società NEXOIL SRL da realizzarsi nel Comune di Avigliana (TO) C.so Torino n.2.

Tale investimento è finalizzato alla creazione/inserimento, rispetto all'occupazione precedente (secondo quanto disciplinato dal Bando), di 18 addetti entro l'anno 2016, da mantenersi nei successivi 2 anni.

L'anno 2016 è individuato come anno a regime, ovvero il primo anno solare intero successivo a quello di conclusione dell'investimento (2015).

Tali ricadute occupazionali sono da intendersi riferite esclusivamente al territorio piemontese e all'investimento oggetto dell'agevolazione.

Articolo 3 - Impegni dei soggetti sottoscrittori del Contratto

- 3.1- Obblighi dell'impresa nei confronti della Regione Piemonte
- a) La società NEXOIL SRL si impegna nei confronti della Regione Piemonte a:
- realizzare il programma di sviluppo come previsto dal presente Contratto e, in particolare, secondo quanto dettagliato negli allegati: (1) - descrizione del progetto, (2) - prospetto riepilogativo del piano di spesa, del piano occupazionale e del cronoprogramma;
- realizzare un incremento occupazionale, con riferimento esclusivamente al territorio piemontese e all'investimento oggetto dell'agevolazione, come previsto dal precedente art. 2 e mantenerlo per almeno i 2 anni successivi rispetto all'anno a regime.
- b) La società NEXOIL SRL si impegna parimenti a:
- mantenere l'investimento (ovvero l'unità produttiva o il centro di ricerca, con annessi i beni finanziati) nella sua localizzazione originaria per almeno 7 anni dalla stipula del Contratto (fatta salva la facoltà di sostituzione di impianti o attrezzature divenuti obsoleti a causa dell'evoluzione tecnologica);
- consegnare, annualmente (indipendentemente dalle eventuali rendicontazioni periodiche), una relazione sullo stato d'avanzamento del programma di investimento (con attestazione del Presidente del Collegio Sindacale o di organismo equipollente), oltre che tutte le eventuali ulteriori informazioni a riguardo che Finpiemonte potrà richiedere in qualsiasi momento;
- rispettare quanto stabilito dal Bando e dalle regole per la rendicontazione allegate al presente Contratto - allegato (3);
- fornire le informazioni necessarie per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale periodico e per la sorveglianza delle iniziative finanziate;
- comunicare tempestivamente a Finpiemonte la data di ultimazione del progetto d'investimento;
- comunicare a Finpiemonte qualsiasi variazione intervenuta nel progetto, di carattere tecnico, economico o di titolarità del progetto, rispetto a quanto inizialmente approvato dal Comitato (come e secondo quanto previsto all'articolo 10 del Bando);
- consentire alla Direzione regionale competente e a Finpiemonte di espletare tutte le eventuali
 procedure di verifica in corso d'opera sulla realizzazione del progetto di investimento,
 comprese eventuali visite presso gli stabilimenti/centri di ricerca e/o presso soggetti terzi;
- restituire l'aiuto erogato in caso di risoluzione del Contratto per inadempimento, versando a
 Finpiemonte le somme ottenute e non dovute, maggiorate di interessi al tasso di riferimento

determinato dalla Banca Centrale Europea, vigente alla data dell'erogazione, per il periodo intercorrente tra la data valuta di erogazione e quella di risoluzione del Contratto;

- rispettare le condizioni e le prescrizioni previste da BEI per l'erogazione delle proprie risorse, come specificate nell'allegato 4 clausole e informativa BEI;
- rispettare le vigenti norme in materia di edilizia ed urbanistica e di salvaguardia dell'ambiente e
 osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti i contratti di lavoro e le normative sulla tutela
 della sicurezza del lavoro e la prevenzione degli infortuni, a pena di risoluzione del Contratto e
 conseguente revoca dell'agevolazione percepita, qualora l'azienda non ponga in essere azioni
 correttive ad eventuali rilievi sollevati dai competenti organi di controllo.

3.2 - Obblighi della Regione Piemonte nei confronti della società:

La Regione Piemonte si impegna nei confronti della società NEXOIL SRL a rendere disponibile l'agevolazione ammessa come indicato in premessa, con i seguenti importi:

- finanziamento quota fondi BEI (70%) pari a €1.540.000,00 =
- contributo a fondo perduto (9% quota fondi BEI) pari a €138.600,00;

Tale agevolazione sarà erogata secondo le modalità previste dal Bando, dalla lettera di concessione e dal successivo art. 5 previa sussistenza delle condizioni ivi previste e secondo la normativa vigente, quali:

- a) adempimenti antimafia;
- b) modulo antiriciclaggio;
- c) regolarità contributiva;

3.3 - Obblighi dell'impresa nei confronti di Finpiemonte

Finpiemonte è il soggetto incaricato dalla Regione Piemonte della gestione della misura, pertanto Finpiemonte è incaricata a svolgere, per conto della Regione Piemonte, le seguenti principali attività, oltre alle altre previste nel contratto di affidamento e a quelle che la Regione Piemonte intenderà ulteriormente affidarle:

- coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi ricadenti nel Contratto, promuovendo le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni da parte dei soggetti sottoscrittori;
- vigilare sullo stato di avanzamento del programma di investimenti, effettuando anche l'esame delle rendicontazioni presentate;
- provvedere alle verifiche ed ai controlli necessari circa l'esecuzione del progetto finanziato,
 delle opere ed attività connesse nonché, in ordine all'adempimento da parte dei soggetti

- che hanno sottoscritto il presente Contratto, degli impegni assunti e delle prescrizioni derivanti dalla normativa vigente;
- valutare eventuali modifiche del progetto intercorse in corso d'opera, inadempimenti o
 ritardi (comunicati tempestivamente a Finpiemonte, con motivata proposta), definendo,
 previo parere del Comitato ed eventuale autorizzazione della Direzione regionale
 competente, le azioni da intraprendere ed i provvedimenti da assumere. Il tutto secondo
 quanto meglio specificato al successivo articolo 4.

La società assume, pertanto, l'obbligo di consentire a Finpiemonte lo svolgimento di tutte le attività di cui sopra per conto della Regione, rinunciando sin d'ora a presentare alcuna eccezione o contestazione.

Articolo 4 - Variazioni

Ove nel corso di realizzazione del progetto si verifichi la necessità di apportare variazioni al progetto compatibili con le disposizioni recate di cui in premessa, tali variazioni dovranno essere comunicate tempestivamente a Finpiemonte.

La società è tenuta, inoltre, a comunicare, sempre tempestivamente, a Finpiemonte eventi quali cessazioni o modificazioni di attività, assunzione di ogni delibera comportante modifiche dell'assetto aziendale/societario (ad es. fusione, incorporazione, liquidazione volontaria), ogni variazione degli organi amministrativi.

Finpiemonte, previo parere del Comitato e, ove ritenuto opportuno dal Comitato stesso, previa autorizzazione della Regione, può approvare variazioni relative alla titolarità del progetto, a condizione che:

- sia rispettato quanto previsto dal Contratto;
- la variazione sia comunicata tempestivamente a Finpiemonte stessa;
- la società subentrante sia in possesso dei requisiti richiesti per il mantenimento dell'agevolazione;
- per quanto riguarda il finanziamento, la Banca cofinanziatrice esprima parere positivo.

Finpiemonte, previo parere del Comitato e, ove ritenuto opportuno dal Comitato stesso, previa autorizzazione della Regione, può approvare variazioni tecniche e/o economiche rilevanti del contenuto del progetto:

- se l'impresa avanza la richiesta prima di effettuare la variazione;
- a condizione che non venga compromessa l'effettiva realizzazione del progetto o siano alterati in misura sostanziale i contenuti o gli effetti;

A fronte di riduzione degli investimenti rispetto a quelli ammessi, Finpiemonte procede:

- alla riduzione proporzionale del contributo spettante e, laddove necessario, del finanziamento percepito;
- alla revoca totale dell'agevolazione concessa e alla proposta di risoluzione del Contratto, se la riduzione di spesa compromette l'effettiva realizzazione del progetto o ne altera in misura sostanziale i contenuti o gli effetti;
- alla revoca totale dell'agevolazione e alla proposta di risoluzione del Contratto se il
 progetto, sia in termini di investimenti ammissibili che di incremento occupazionale, scende
 al sotto delle soglie di cui all'art. 5 del Bando.

Ove anche la Regione lo ritenga opportuno, si procederà alle opportune modificazioni od integrazioni del presente Contratto.

Non costituiscono modifiche sostanziali ai sensi del precedente paragrafo esclusivamente le modifiche che attengono a: condizioni di fornitura degli impianti e delle attrezzature, identità del fornitore diversa da quella eventualmente indicata nel progetto analitico.

Tutte le variazioni in aumento dell'ammontare dei costi del progetto rispetto a quanto previsto dal presente Contratto, dovute a incrementi di costi rispetto a quelli ammessi e/o a nuovi investimenti non imputati al programma originario di cui al Progetto analitico, non potranno comportare, in nessun caso, aumento dell'onere a carico della finanza pubblica. Qualsiasi variazione dell'anno a regime deve essere preventivamente approvata dalla Regione Piemonte e da Finpiemonte a seguito di richiesta motivata avanzata dalla società.

Le variazioni in diminuzione del valore di incremento occupazionale indicato all'articolo 2 e nell'allegato (2) devono essere preventivamente autorizzate da Finpiemonte, ed eventualmente dal Comitato e dalla Regione, a seguito di richiesta motivata avanzata dalla società a Finpiemonte stessa, fermo restando comunque il rispetto delle soglie minime di cui all'art. 5 del Bando per i 2 anni successivi all'anno a regime, a pena di risoluzione del Contratto e revoca dell'agevolazione. Qualora non vengano rispettate le soglie occupazionali che hanno determinato la concessione di una quota addizionale di finanziamento BEI e di contributo (come previsto dal Bando) si procederà all'eventuale revoca parziale di tali quote addizionali.

Articolo 5 - Modalità di erogazione

Il finanziamento verrà erogato in un'unica soluzione (per il tramite della Banca cofinanziatrice), a seguito della stipula del presente Contratto.

Il contributo a fondo perduto sarà corrisposto in due tranche, secondo le seguenti modalità:

- 50% del contributo concesso, a seguito di valutazione positiva di una rendicontazione di spesa pari ad almeno il 50% del totale progetto ammesso; tale rendicontazione parziale riguarderà anche la verifica dell'andamento dell'incremento occupazionale previsto;
- il restante 50% a saldo del contributo concesso, ad avvenuta approvazione della rendicontazione finale dell'intero investimento ammesso.

In ogni caso l'erogazione del contributo (sia per il 50% che per il saldo) potrà avvenire solo se l'azienda risulterà in regola con il rimborso del finanziamento secondo il piano di ammortamento previsto.

Entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione prevista per la rendicontazione finale, Finpiemonte procederà alla verifica conclusiva, anche mediante ispezione in loco.

Articolo 6 - Monitoraggio e controlli

Monitoraggio

Durante la realizzazione del progetto d'investimento, Finpiemonte potrà effettuare presso i soggetti beneficiari dell'agevolazione, eventualmente anche presso soggetti terzi, un'attività di monitoraggio informativo sull'investimento, volto a verificare lo stato di avanzamento del programma e il rispetto degli impegni assunti da parte della società. Oltre agli indicatori e alle scadenze indicate nelle regole di rendicontazione, Finpiemonte potrà sempre e comunque effettuare monitoraggi anche senza preavviso.

Controlli

Durante la realizzazione del progetto e nei 7 anni successivi alla sottoscrizione del presente Contratto, Finpiemonte potrà effettuare controlli presso i soggetti beneficiari dell'agevolazione, eventualmente anche presso soggetti terzi, volti ad accertare in particolare:

- a) il rispetto degli obblighi assunti dai beneficiari nel presente Contratto;
- b) l'ammontare delle spese sostenute e lo stato di attuazione degli investimenti;
- c) la veridicità dei dati forniti dal beneficiario in sede di presentazione della domanda di agevolazione, nonché di rendicontazione e monitoraggio;
- d) la sussistenza dei requisiti di accesso all'agevolazione;
- e) la congruità e pertinenza delle spese sostenute, distinte per capitoli di spesa ed il relativo importo. I beni relativi alla richiesta di stato d'avanzamento dovranno essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unità produttiva interessata dal programma di investimenti alla data della richiesta;

- f) la conformità delle opere murarie alle eventuali autorizzazioni amministrative e la funzionalità degli impianti realizzati;
- g) l'occupazione generata con il progetto d'investimento agevolato, fino ai 2 anni successivi all'anno a regime;
- h) le eventuali riduzioni o scostamenti del programma d'investimento agevolato e le motivazioni e le ripercussioni degli scostamenti sulla possibilità della realizzazione organica e funzionale del progetto stesso;
- i) il rispetto degli adempimenti specifici previsti all'art. 3.1.

Articolo 7 - Risoluzione del Contratto

Nel caso in cui, a seguito dei sopra indicati controlli, si verifichi che l'agevolazione è stata erogata in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, Finpiemonte potrà proporre alla Direzione Attività Produttive della Regione di risolvere il Contratto e di conseguenza intraprendere le iniziative necessarie al recupero delle somme indebitamente erogate e dei relativi interessi. Inoltre, nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichino inadempimenti da parte del beneficiario rispetto agli obblighi di cui al presente Contratto, Finpiemonte potrà proporre la risoluzione del Contratto per inadempimento alla Direzione Attività Produttive della Regione e di conseguenza intraprendere le iniziative necessarie al recupero, totale o parziale, delle somme indebitamente introitate.

La Regione Piemonte, anche in seguito a verifiche/controlli effettuati da Finpiemonte, ha facoltà di risolvere il Contratto nei seguenti casi:

- 1. se il beneficiario destina l'agevolazione a scopi diversi rispetto a quanto previsto nel progetto ammesso a finanziamento;
- 2. nel caso che l'agevolazione sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatte:
- nel caso in cui i beni acquistati con l'agevolazione siano alienati, ceduti o distratti prima del termine previsto dal Contratto con il beneficiario;
- 4. se il beneficiario non adempie agli impegni assunti e previsti dal Bando, in particolare se non raggiunge l'incremento occupazionale stabilito;
- se il luogo di realizzazione dell'investimento è diverso da quello indicato nel progetto e non rientra tra quelli compresi nel territorio in relazione al quale, ai sensi del Bando di riferimento, l'agevolazione può essere concessa;
- 6. in ogni caso di inadempimento o di violazione grave degli obblighi previsti dal Contratto;
- 7. in caso di interruzione dell'iniziativa, anche per cause non imputabili ai beneficiari, ad eccezione dei casi di forza maggiore;

- 8. in casi di superamento dei divieti di cumulo di cui al Bando e in tutti i casi previsti dai regolamenti comunitari;
- qualora il beneficiario subisca protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali o compia qualsiasi atto che comporti la sostanziale dispersione del patrimonio aziendale;
- 10. nel caso in cui, a seguito della verifica delle rendicontazioni o di verifiche in loco, venisse accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione, fatto salvo il rispetto delle soglie minime previste dal Bando. In questo caso verrà disposta la revoca parziale, corrispondente all'importo di spesa non sostenuto, con una riduzione proporzionale del contributo e, laddove necessario, del finanziamento. Sarà disposta invece la revoca totale, con risoluzione del Contratto, laddove detta variazione in riduzione non risulti essere stata preventivamente autorizzata, secondo quanto riportato al precedente articolo 4, e comprometta l'effettiva realizzazione del progetto o ne alteri in misura sostanziale i contenuti o gli effetti. Parimenti verrà disposta la revoca totale, con risoluzione del Contratto, laddove il progetto, sia in termini di investimenti ammissibili che di incremento occupazionale, scenda al sotto delle soglie di cui all'art. 5 del Bando;
- 11. in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o assoggettamento della società finanziata ad altra procedura concorsuale;
- 12. nel caso in cui, per effetto della revoca parziale disposta a danno del beneficiario o per modificazioni intervenute nella compagine del contraente, il programma/progetto subisca modificazioni tali da pregiudicarne la realizzazione o da ridurne considerevolmente gli effetti attesi;
- 13. nel caso in cui la Banca cofinanziatrice decida di revocare il finanziamento erogato;
- 14. qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e dai controlli emergano inadempimenti da parte dei beneficiari rispetto agli obblighi previsti dal Bando, dagli atti o provvedimenti che vi danno attuazione, dal presente Contratto e più in generale, dalla normativa regionale, nazionale, comunitaria di riferimento;
- 15. nel caso in cui il beneficiario non consenta l'esecuzione dei controlli;
- 16. in ogni altro caso in cui la risoluzione sia prevista per legge;
- 17. in caso di grave violazione delle norme in materia di edilizia ed urbanistica, di salvaguardia dell'ambiente, in materia di lavoro subordinato, di tutela della sicurezza del lavoro e di prevenzione degli infortuni, qualora l'azienda non ponga in essere azioni correttive ad eventuali rilievi sollevati dai competenti organi di controllo;
- 18. cessione a qualunque titolo, anche solo parziale, del presente Contratto a terzi, salvo espressa autorizzazione della Regione.

Il recupero delle somme indebitamente versate a seguito di risoluzione del Contratto e revoca dell'agevolazione rimane di competenza di Finpiemonte (ad eccezione delle somme eventualmente da iscrivere a ruolo), così come l'insinuazione al passivo delle eventuali procedure concorsuali. Per quanto concerne le attività recupero dei crediti e l'eventuale insinuazione al passivo attinenti il finanziamento, le procedure verranno espletate da Finpiemonte per il tramite della Banca cofinanziatrice, in virtù della convenzione stipulata tra i due soggetti.

In caso di parziale inadempimento alle obbligazioni contrattuali potrà essere disposta dalla Regione Piemonte:

- la revoca parziale se l'inadempimento riguarda un'obbligazione dotata di propria autonomia;
- qualora, alla data della revoca parziale, le erogazioni del contributo a fondo perduto siano ancora in corso, l'ammontare da restituire ed eventuali interessi potranno essere detratti dalle erogazioni ancora da effettuare. Qualora le erogazioni ancora da effettuare non risultino capienti dei suddetti crediti o nel caso in cui si sia già provveduto all'erogazione a saldo, Finpiemonte avvierà la procedura di recupero, nel caso in cui i soggetti beneficiari non provvedano alla esatta e completa restituzione nei termini concessi. In caso di revoca, il beneficiario dovrà restituire la quota erogata e percepita indebitamente, maggiorata degli interessi, e rimborsare le spese eventualmente sostenute da Finpiemonte per il recupero. Alla quota di agevolazione a fondo perduto non dovuta si applica una maggiorazione con applicazione del tasso di interesse pari al tasso di riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea, vigente alla data di erogazione, per il periodo intercorrente tra la data valuta di erogazione e quella di risoluzione del Contratto;
- la revoca parziale della quota di finanziamento indebitamente percepita, con restituzione anticipata della stessa, maggiorata degli interessi.

Articolo 8 - Sanzioni

Ove ne ricorrano i presupposti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art.12 L.r.. 22/11/2004 n. 34.

Articolo 9 - Divieto di cumulo delle agevolazioni

È fatto esplicito divieto di cumulare le agevolazioni previste dal presente Contratto nei casi previsti dai regolamenti comunitari.

Articolo 10 - Imposte e tasse

Tutte le imposte e tasse conseguenti, anche in futuro, al presente Contratto compresa la sua eventuale registrazione, restano ad esclusivo carico dei soggetti beneficiari, che richiedono, fin d'ora, l'applicazione di tutte le eventuali disposizioni legislative di favore.

Articolo 11 - Durata del Contratto

Il presente Contratto ha durata fino alla completa attuazione degli interventi in esso previsti, alla loro completa rendicontazione e nel rispetto degli impegni assunti.

Articolo 12 - Foro competente

Ogni controversia derivante dal presente Contratto e, in particolare, quelle connesse alla sua validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Torino.

Letto, confermato e sottoscritto	
Torino, il	
REGIONE PIEMONTE	
NEXOIL SRL	
Le parti dichiarano di aver preso vis	one e di accettare tutte le clausole del presente Contratto ed in
particolare di approvare specificatai	mente ai sensi dell'art. 1341 codice civile gli artt. 4 (Variazioni)
7 (Risoluzione del Contratto), 8 (Sar	nzioni), 12 (Foro competente).
REGIONE PIEMONTE	
NEXOIL SRL	